

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 dicembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 6503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. 1007.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Siderno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 1008.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 1009.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Crotone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 1010.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Fermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 1011.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma, via Tuscolana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 1012.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 1013.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Latina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 1014.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Piancastagnaio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 1015.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma-Lido.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. 1016.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1017**.
Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1018**.
Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1019**.
Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Mantova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1020**.
Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1021**.
Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1022**.
Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma, via delle Acacie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1023**.
Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1974, n. 1007.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Siderno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Siderno.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Siderno.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale di Siderno.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 89.400.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale di Siderno in L. 66.350.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 15

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI SIDERNO
 Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e I classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe dei tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni	3	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe dei tre corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
 Il Ministro per il tesoro
 LA MALFA
 Il Ministro per la pubblica istruzione
 MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI SIDERNO
 Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze, chimica e merceologia nelle classi dei due corsi e geografia nelle prime classi dei due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nella II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 172 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 222.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
 Il Ministro per il tesoro
 LA MALFA
 Il Ministro per la pubblica istruzione
 MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1974, n. 1008.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Palermo.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 58.250.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 79

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI PALERMO

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali . . .	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni . .	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 giugno 1974, n. 1009.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Crotona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordina-
mento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che ap-
prova il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938,
n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,
contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli
istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai pro-
grammi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordi-
namento dei servizi di vigilanza contabile e delle car-

riere del personale non insegnante delle scuole e degli
istituti di istruzione tecnica e professionale e dei con-
vitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di
materie per gli istituti tecnici commerciali e per geo-
metri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, re-
lativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tec-
nici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto
l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione
di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla
istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco
da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto
tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'in-
terno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Crotona.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Crotona.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale di Crotona.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 103.500.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale di Crotona in L. 111.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 25

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI CROTONE

Numero dei corsi completi: 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe dei tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni . .	3	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso

TABELLA II

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CROTONE
Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	3	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	3	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceolo- gia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle clas- si di due corsi, geogra- fia generale nella I clas- se di due corsi
Scienze naturali - Chimica e merceolo- gia - Geografia generale ed econo- mica	1	—	Nelle classi di un corso
Geografia generale ed economica	1	—	Nella II, III, IV e V classe di due corsi

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nelle classi dei tre corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	3	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 59 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 222.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 giugno 1974, n. 1010.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Fermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Fermo.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Fermo.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale di Fermo.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 71.000.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale di Fermo in L. 146.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 6

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI FERMO

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI FERMO
Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nella I e II classe dei quattro corsi

N.B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.
La presente tabella organica sostituisce la tabella 65 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 222.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro *Il Ministro per la pubblica istruzione*
COLOMBO MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 giugno 1974, n. 1011.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma, via Tuscolana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri di Roma, via Tuscolana;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Roma, via Tuscolana.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Da Verrazzano » di Roma.

Nella tabella II annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto tecnico commerciale amministrativo « Da Verrazzano » di Roma.

Art. 4.

Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 103.476.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « Da Verrazzano » di Roma in L. 217.255.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio 4

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
DI ROMA - VIA TUSCOLANA

Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe di tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	3	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe di tre corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

TABELLA II

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE « DA VERRAZZANO » DI ROMA

Numero dei corsi completi 6

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	6	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	3	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	6	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	6	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e meteorologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi di due corsi, geografia generale nella I classe di due corsi
Chimica e merceologia	1	—	Nella I, II e III classe di quattro corsi
Geografia generale ed economica	3	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Scienze naturali - Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computeristico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	6	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	1	—	Nella I e II classe di sei corsi
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore. La presente tabella organica sostituisce la tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, n. 1723, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1966, registro n. 204 A.G., foglio n. 31.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 giugno 1974, n. 1012.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Trento.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per geometri «Tambosi» di Trento.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale «Tambosi» di Trento.

Art. 4.

Il contributo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 183.000.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale «Tambosi» di Trento in L. 260.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 5

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI TRENTO
Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	2	—	Nella I e II classe di due corsi
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe di tre corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	4	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	2	—	Nelle classi di due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe di tre corsi
Elementi di diritto	—	1	—

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO
(Classi funzionanti 34)

Segretario ragioniere economo	1	—	—
Applicati di segreteria	4	—	—
Aiutanti tecnici	4	—	—

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Bidelli	10	—	—
Magazziniere	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico	—	1	Ad esaurimento. Già in servizio presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Tambosi » di Trento.

N.B. — Le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE «TAMBOSI» DI TRENTO

Numero dei corsi completi 5

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	5	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	5	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	5	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia - Esercitazioni di merceologia	3	—	Nelle classi di un corso e in due classi di un altro corso
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Scienze naturali - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso e nella prima classe di un altro corso
Scienze naturali - Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
--	----------------	----------------------	---

Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi
Stenografia	—	1	—

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO (Classi funzionanti 51)

Segretario ragioniere economo	2	—	—
Applicati di segreteria	7	—	—
Aiutanti tecnici	4	—	—
Bidelli	15	—	—
Magazzinieri	2	—	—
Insegnanti tecnico-pratici	1	1	Ad esaurimento

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore. La presente tabella organica sostituisce la tabella 33 annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968, registro n. 86 Istruzione, foglio n. 400.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 luglio 1974, n. 1013.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare talc situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Latina.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « V. Veneto » di Latina.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto tecnico commerciale amministrativo « V. Veneto » di Latina.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 136.900.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « V. Veneto » di Latina in L. 218.000.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 91

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI LATINA

Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	2	—	Nella I e II classe di due corsi
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe di tre corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	4	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	2	—	Nelle classi di due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Topografia e disegno topografico . Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe di tre corsi
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
« VITTORIO VENETO » DI LATINA

Numero dei corsi completi 6

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	6	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	3	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	6	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	6	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale - Chimica e merceologia	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi di due corsi, geo- grafia generale nella I classe di due corsi
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe di quattro corsi
Scienze naturali	—	1	—
Geografia generale	—	1	—

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Geografia generale ed economica	3	—	Nelle II, III, IV e V clas- si di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchi- ne calcolatrici	6	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle fi- nanze e statistica economica - Diritto	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	1	—	Nella I e II classe di sei corsi
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quat- tro corsi
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 18 annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 400.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLANINNO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 luglio 1974, n. 1014.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Piancastagnaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Piancastagnaio.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 38.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 92

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
DI PIANCASTAGNAIO

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
P. esidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali . . .	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni . Esercitazioni	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Topografia e disegno topografico Esercitazioni	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 luglio 1974, n. 1015.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma-Lido.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle car-

riere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Roma-Lido.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « P. dal Pozzo Toscanelli » di Roma-Lido.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto tecnico commerciale amministrativo « P. dal Pozzo Toscanelli » di Roma-Lido.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 71.000.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « P. dal Pozzo Toscanelli » di Roma-Lido in L. 111.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 93

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
DI ROMA-LIDO

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	3	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi di due corsi, geografia generale nella I classe di due corsi
Geografia generale ed economica . . .	1	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	3	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
T pografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
DI ROMA-LIDO

Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	3	—	Nelle classi di un corso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1016.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici, commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presente in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Bari.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « G. Cesare » di Bari.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « G. Cesare » di Bari.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 113.150.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « G. Cesare » di Bari in L. 122.600.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI

COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 24

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI BARI

Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	2	—	Nelle classi di due corsi
Lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	4	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	2	—	Nelle classi di due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nelle classi di tre corsi
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
«G. CESARE» DI BARI

Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V clas- si di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nella II, III, IV e V clas- se di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nella III, IV e V classe li un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 8 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 220.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1017.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'au-

tonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri in Livorno;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Livorno.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico ad indirizzo amministrativo e per geometri « A. Vespucci » di Livorno.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine dal Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « A. Vespucci » di Livorno.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 89.400.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « A. Vespucci » di Livorno in L. 191.000.000.

La spesa a carico del Ministero, della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto,

graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 26

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI LIVORNO

Numero dei corsi completi: 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali .	1	—	Nella I e II classe di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe dei tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	3	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
«A VESPUCCI» DI LIVORNO

Numero dei corsi completi 6 $\left\{ \begin{array}{l} 5 \text{ della sezione commerciale} \\ 1 \text{ della sezione specializzata per il commercio} \\ \text{con l'estero} \end{array} \right.$

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Costruzioni e disegno di costruzioni . Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico . Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe dei tre corsi

N B — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

SEZIONE COMMERCIALE

Lingua italiana - Storia ed educazione civica	5	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi del quinto corso ed in quelle della sezione specializzata per il commercio con l'estero
Seconda lingua straniera	5	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	5	—	Nelle classi di un corso
Geografia generale	—	1	—
Scienze naturali	—	1	—

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
SEZIONE SPECIALIZZATA PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO							
Chimica e merceologia	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nel quinto corso e chimica e merceologia della sezione per il commercio estero	Lingua italiana - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe di quattro corsi	Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi	Prima lingua straniera	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione commerciale
Geografia generale ed economica	1	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso e nella II, III, IV e V classe della sezione specializzata per il commercio con l'estero	Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso	Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	5	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso	Scienze naturali	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica commerciale - Diritto	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso	Chimica e merceologia	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione commerciale
Dattilografia	1	—	Nelle classi dei cinque corsi ed in quelle della sezione specializzata per il commercio con l'estero	Geografia generale ed economica	—	—	Da affidarsi ad un titolare della sezione commerciale
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi	Geografia generale	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale
Stenografia (R.S.T.)	1	—	—	Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nella III, IV e V classe del corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nella II, III, IV e V classe del corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Dattilografia	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione commerciale
Stenografia	—	—	Da affidarsi al titolare di R.S.T. della sezione commerciale

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1965, n. 1703, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1966, registro n. 202 A.G., foglio n. 149.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1018.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri in Macerata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Macerata.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Macerata.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine dal Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale di Macerata.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 60.850.000, e quello dell'istituto tecnico commerciale di Macerata in L. 127.500.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 25

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
DI MACERATA

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali . .	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni . Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico . Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI MACERATA

Numero dei corsi completi: 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe dei quattro corsi
Geografia generale ed economica . . .	2	—	Nella II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computisti- co, di tecnica commerciale e di mac- chine calcolatrici	4	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Economia politica - Scienza delle finan- ze e statistica economica - Diritto	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nella I e II classe dei quattro corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saran-
no integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.
La presente tabella organica sostituisce la tabella 40 annessa al decreto inter-
ministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965,
registro n. 80 Istruzione, foglio n. 220.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1019.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione della autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri in Mantova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Mantova.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico ad indirizzo amministrativo e per geometri « Pitentino » di Mantova.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « Pitentino » di Mantova.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 118.000.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « Pitentino » di Mantova in L. 128.500.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 67

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI MANTOVA

Numero dei corsi completi: 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	2	—	Nella I e II classe di due corsi
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe di tre corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	4	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	2	—	Nella I, II e III classe di di due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
---	-------------------	-------------------------	---

Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	—	1	—
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe di tre corsi

NB — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE «PITENTINO»
DI MANTOVA

Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nella II, III, IV e V clas- si di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie
costituenti la cattedra o l'incarico

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchi- ne calcolatrici	4	—	Nella II, III, IV e V clas- se di un corso
Economia politica - Scienza delle fi- nanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia (R.S.T.)	1	—	—
Stenografia (R.S.T.)	1	—	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 5 annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968, registro n. 86 Istruzione, foglio n. 399.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1020.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione della autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri di Perugia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Perugia.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Perugia.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » di Perugia.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 89.400.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II » di Perugia in L. 127.500.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 75

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI PERUGIA

Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe dei tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni	3	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe dei tre corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE « VITTORIO EMANUELE II » DI PERUGIA

Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nella II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Pagioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nella I e II classe dei quattro corsi

NB - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 54 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n 80 Istruzione, foglio n 220.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1021.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione della autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri in Piacenza;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Piacenza.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « G. D. Romagnosi » di Piacenza.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « G. D. Romagnosi » di Piacenza.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 60.850.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « G. D. Romagnosi » di Piacenza in lire 96.450.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 76

TABELLA II

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PIACENZA

Numero dei corsi completi: 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	3	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	3	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia - Scienze naturali - Geografia generale	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi di due corsi e geografia generale nelle prime classi di due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nella II, III, IV e V classe di due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI PIACENZA

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe di due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nella I, II e III classe dei due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

NB — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	3	—	Nella II, III, IV e V clas- se di un corso
Economia politica - Scienza delle finan- ze e statistica economica - Diritto	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia (R.S.T.)	1	—	—
Stenografia (R.S.T)	1	—	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 57 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 220.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1022.

**Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma,
via delle Acacie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordina-
mento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che
approva il testo unico della legge comunale e provin-
ciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre
1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939,
n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai
programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul rior-
dinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle
carriere del personale non insegnante delle scuole e
degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei
convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di
materie per gli istituti tecnici commerciali e per
geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, re-
lativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tec-
nici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione della
autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici
commerciali e istituti tecnici commerciali e per geo-
metri e alla determinazione dei relativi contributi per
il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto
l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione
di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla
istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco
da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto
tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'inter-
no e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'istituto
tecnico per geometri di Roma, via delle Acacie.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da confe-
rirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente
art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente
decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repub-
blica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quel-
lo per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Botticelli » di Roma.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « Botticelli » di Roma.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 89.400.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « Botticelli » di Roma in L. 157.850.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 77

TABELLA I

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
DI ROMA - VIA DELLE ACACIE

Numero dei corsi completi: 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nella I e II classe di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe dei tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni . .	3	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	5	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe di quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Scienze naturali	—	1	—
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	5	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Economia politica - Scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nella I e II classe di quattro corsi
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella XXI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1968, n. 1486, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1969, registro n. 225 AG, foglio n. 104

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe dei tre corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
«BOTTICELLI» DI ROMA
Numero dei corsi completi 5

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	5	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	5	—	Nelle classi di un corso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1974, n. 1023.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione della autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri in Verona;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Verona.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione o da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico ad indirizzo amministrativo e per geometri « A. M. Lorgna » di Verona.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna » di Verona.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 145.150.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna » di Verona in L. 127.550.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 78

TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI VERONA
Numero dei corsi completi 5

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	5	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	2	—	Nella I e II classe di due corsi
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	1	—	Nella I e II classe di tre corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	5	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruo- lo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nella IV e V classe di tre corsi
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE « LORGNA »
DI VERONA
Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana - Storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nella I, II e III classe di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale - Statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nella II e III classe dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nella II, III, IV e V clas- si di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso

Materie o gruppi di materie
costituenti la cattedra o l'incarico

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nella II, III, IV e V clas- se di un corso
Economia politica - Scienza delle fi- nanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nella I e II classe dei quattro corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.
La presente tabella organica sostituisce la tabella 15 annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968, registro n. 86 Istruzione, foglio n. 399.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il tesoro COLOMBO
Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI

(c. m. 411200753404)

L. 450